



Nota di lettura delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali contenute nell'articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012, c.d. decreto sviluppo II

L'articolo 34 del **decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**, recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012, ai commi da 13 a 18, interviene nuovamente in materia di servizi pubblici locali.

La norma prevede, *comma 13*, che per i **Servizi pubblici locali di rilevanza economica**, l'affidamento sia effettuato in base ad una specifica relazione contenente le ragioni della scelta effettuata, il rispetto dei requisiti comunitari circa la forma selezionata, la definizione degli obblighi di servizio pubblico nonché le eventuali compensazioni, da pubblicare sul sito dell'amministrazione interessata.

Ulteriore adempimento, *comma 14*, è costituito dalla previsione che la succitata **relazione** sia effettuata anche per gli affidamenti in essere al 20/10/2012 e pubblicata sul sito istituzionale entro il 31/12/2013. La relazione si prospetta pre-affidamento e costituisce un ulteriore passaggio anche per le procedure ad evidenza pubblica, anticipandone in parte i contenuti e profilandosi quale elemento informativo di pubblicità, propedeutico all'attivazione della procedura stessa.

Il comma prosegue poi disponendo che gli enti competenti devono inserire una **scadenza nei contratti di servizio** e negli altri atti di regolazione dei rapporti, che ne sono sprovvisti; in caso contrario gli stessi cessano al 31/12/2013.

Il *comma 15* prevede invece che gli **affidamenti diretti effettuati alle società quotate in borsa e loro controllate**, alla data del 1/10/2003, cessano alla scadenza naturale prevista nei contratti di servizio o negli altri atti di regolazione dei rapporti; nel caso in cui tale scadenza non sia indicata, affidamenti e contratti cessano prorogabilmente *ope legis* al 31/12/2020.

Le succitate disposizioni non si applicano alla distribuzione del gas, dell'energia elettrica ed alla gestione delle farmacie comunali (*comma 18*).

Maggiormente incisiva dal punto di vista amministrativo ed operativo, risulta la disposizione contenuta nel *comma 16*. Tale norma inserisce un comma all'articolo 3 *bis* del dl 138/11 s.m.i., nel quale è disposto che i **Servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica** siano affidati "unicamente" dall'ente d'ambito o di bacino; ciò a prescindere da qualsiasi considerazione economica, sociale e del contesto di riferimento (non considerando situazioni locali di effettivi disservizi, contenziosi con il gestore, inerzia delle Regioni nella definizione degli enti di governo degli ambiti, ecc.).

Il *comma 17* abroga infine le modifiche all'ex articolo 4 del dl 138/2011 s.m.i., già apportate nel precedente dl 83/2012, ancorchè tale articolo sia decaduto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012.